LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1901

ranno a che i prezzi delle farine e dei loro derivati siano ridotti nella vendita in misura corrispondente al dazio soppresso.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

Salandra. Questo articolo aggiuntivo ha lo scopo di far sì che lo sgravio vada a vantaggio vero dei consumatori e non degli intermediari di qualsiasi razza. Perciò in esso richiamo le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della l'egge comunale e provinciale che ammette l'applicazione di provvedimenti annonari: delle mete e dei calmieri. Perchè in tal modo, dal momento che il dazio si riduce o si sopprime, l'autorità municipale, e in sua mancanza l'autorità prefettizia, possono costringere i rivenditori a ribassare i prezzi di tanto di quanto è ribassato il dazio. Spero che questa volta saremo tutti d'accordo!

Presidente. Onorevole relatore, accetta questo articolo aggiuntivo?

Vendramini, relatore. A nome della Commissione dichiaro di accettarlo.

Presidente. Il Governo acconsente?

Carcano, ministro delle finanze. Acconsento. Presidente Pongo allora a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Art. 6.

«I Comuni chiusi, nei quali anteriormente alla promulgazione della presente legge, il reddito del dazio sugli alimenti farinacei non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, quando vogliano farlo cessare interamente prima delle epoche stabilite dall'articolo 2, avranno diritto alla corresponsione della relativa quota di concorso a carico dello Stato nella misura stabilita dall'articolo 3, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione. »

(È approvato).

Art. 7.

- « A favore dei Comuni nei quali viene a cessare il dazio sui farinacei, è assegnata, con effetto dal giorno in cui seguirà tale cessazione, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e la tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.
- «I Comuni riscuoteranno le dette tasse a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- « Continuerà a essere riscossa per conto dello Stato la sopratassa di confine sulle acque gassose provenienti dall'estero.

«I Comuni, i quali già abbiano aboliti i dazi sui farinacei anteriormente alla promulgazione della presente legge, e i comuni nei quali alla stessa data il reddito del dazio su tali prodotti non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, godranno del provento delle due tasse considerate nel presente articolo, con effetto dal 1° luglio 1902. »

Presidente. A questo articolo 7 l'onorevole Rubini ha proposto il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole: « e la tassa sulla fabbricazione di acque gassose. » Sopprimere il terzo comma.

Al quarto comma, invece di « delle due tasse considerate nel presente articolo » dicasi: « della tassa considerata nel presente articolo. »

Onorevole Rubini, ha facoltà di parlare. Rubini. Vorrei spiegare alla Camera in che consista il mio emendamento.

Io penso, onorevole ministro, che la materia della tassa di fabbricazione sulle acque gassose, come in genere tutta la materia delle tasse di fabbricazione, ecceda il criterio fondamentale, che deve presiedere ai tributi d'indole locale. Già altri hanno parlato di questo argomento, quindi sarò brevissimo.

La distribuzione di queste fabbriche di acque gassose è alquanto capricciosa. Può darsi che vicino ad una città grande, in un comunello, alle sue porte, vi sia una fabbrica abbastanza notevole di acque gassose. E allora quella fabbrica pagherà la tassa al comunello e non alla città, dove vende il suo prodotto. Potrebbe darsi che anche altre distribuzioni così capricciose avvenissero. Ora a me pare che ci inoltriamo in un terreno di ulteriori compromissioni della finanza dello Stato con le finanze comunali per più rispetti pericoloso.

Capirei che il ministro avesse detto: prendiamo questo cespite e dividiamolo, insieme coi sette od otto decimi, fra i vari Comuni in ragione dei loro bisogni. Ma non capisco però perchè lasci a ciascun Comune il provento della propria tassa. Se domani, onorevole ministro, un Comune artificiosamente facesse nascere una fabbrica di acque gassose, esso percepirà una tassa che non gli spetta in nessun modo; non gli spetta, perchè non risponde ai suoi bisogni economici, ma a bisogni economici di altre località. Perciò avevo proposto che si sopprimessero quelle parole.

Non mi oppongo però, come sopra diceva